



GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

SGRAVIO CONTRIBUTI ASSUNZIONE GIOVANI
circolare Inps 40/2018

DATA 03 aprile 2018

RELATORI Anna Oddenino

Marta Giovannini

LEGGE 27.12.2017 N. 205

ART. 1 COMMI 100÷115

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017 art. 1 commi 100-115) ha previsto, in modo strutturale e non limitato nel tempo, un **esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a decorrere dal 01.01.2018.**

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L'esonero contributivo è riconosciuto ai **datori di lavoro privati**, imprenditori e non imprenditori (sono pertanto compresi gli studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali, di volontariato, fondazioni, Onlus, aziende private anche a totale capitale pubblico, enti pubblici economici, ecc.)

Sono **esclusi** i datori di lavoro domestico e la pubblica amministrazione.

~~Nulla viene detto per i datori di lavoro agricolo che, sulla base di interpretazioni precedenti, potrebbero essere ammessi per assunzioni di impiegati agricoli ed esclusi per gli operai agricoli.~~

Compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 01.01.2018.

Comprese le assunzioni a tempo parziale (è consigliato il rispetto della soglia minima di ore ove prevista dal Ccnl) e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato e lavoro domestico (comma 114).

~~Sulla base di precedenti interpretazioni si possono considerare~~
Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

La normativa parla di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a **tutele crescenti**, richiamando il D.Lgs. 23/2015. ~~In attesa di chiarimenti si possono considerare~~ **Sono** escluse le assunzioni di dirigenti, poiché non soggetti alla disciplina D.Lgs. 23/2015. ~~e gli eventuali contratti che espressamente escludano l'applicazione delle "tutele crescenti".~~

La **trasformazione di un rapporto di lavoro a termine** in un rapporto a tempo indeterminato e il **"consolidamento" di un contratto di apprendistato**, al termine del periodo formativo, in rapporto di lavoro qualificato a tempo indeterminato sono equiparati all'assunzione a tempo indeterminato.

La verifica dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo va effettuata con riferimento alla data di trasformazione o qualificazione.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro di particolari requisiti.

Il comma 104 art. 1 legge 205/2017 dispone che nei **sei mesi precedenti** l'assunzione e nella **medesima unità produttiva** il datore di lavoro non abbia proceduto a

- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

- a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991

(a prescindere dalle mansioni svolte dal personale licenziato)

Nelle assunzioni a scopo di somministrazione il requisito va verificato in capo all'utilizzatore.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 1 co. 1175 legge 296/2006):

- regolarità contributiva (Durc)
- assenza di condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che comportano la sospensione del Durc
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni (art. 31 D.Lgs.150/2015):

- l'assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine **che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza.**
- il datore di lavoro, o l'utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da interventi CIGS e/o CIGD (salvo diverse professionalità o unità produttive).

CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 31 co. 1 lett. e) D.Lgs. 150/2015 con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, anche se la somministrazione è effettuata con contratto a termine.

Ai sensi dell'art. 31 co. 3 cit. l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego produce la perdita della parte di incentivo relativa al periodo antecedente la comunicazione.

Per l'esonero in trattazione non trova applicazione il disposto dell'art. 31 co 1 lett. d) D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti ovvero rapporti di controllo o collegamento con il datore di lavoro che assume (anche per i rapporti di somministrazione). La norma è finalizzata a contrastare comportamenti volti a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Per l'esonero in trattazione l'art. 1 co 103 legge 205/2017 dispone che in caso di riassunzione il nuovo datore di lavoro può fruire dell'esonero solo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

Confermato che possono fruire dell'esonero le assunzioni e trasformazioni con contratto a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, quando:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o di contratto (es. assunzione a seguito di applicazione del diritto di precedenza dipendenti con contratto a termine; assunti nei 12 mesi successivi al trasferimento d'azienda o ramo di essa; assunzione obbligatoria legge 68/99; ecc.) [~~in attesa di interpretazione del Ministero Lavoro/Inps, così come consentito per gli esoneri contributivi triennali e biennali previsti dalle leggi 190/2014 e 208/2015]~~

CONDIZIONI PER IL DIRITTO

Revoca del beneficio (comma 105)

Il **licenziamento** per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con agevolazione, o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, effettuato **nei sei mesi successivi** alla predetta assunzione, comporta la **revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito**.

Tale revoca è irrilevante per il diritto agli incentivi di eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO - LAVORATORE

L'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, **alla data della prima assunzione agevolata**, delle seguenti condizioni:

- il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età (fino a 29 anni e 364 giorni)
- limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 il limite di età è elevato al compimento del trentacinquesimo anno (fino a 34 anni e 364 giorni)
- il lavoratore **non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro**

Compresi i contratti di apprendistato consolidati alla scadenza del periodo formativo, di somministrazione ~~e lavoro domestico~~ a tempo indeterminato.
Compresi i contratti a tempo indeterminato all'estero.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO - LAVORATORE

Non sono ostativi alla fruizione dell'agevolazione **precedenti contratti a tempo indeterminato di lavoro intermittente o di lavoro domestico. Come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.**—~~i contratti di apprendistato instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione, che alla scadenza del periodo di apprendistato non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell'interessato.~~

Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro privato, anche oltre il limite di età previsto, e il nuovo datore di lavoro può fruire dell'esonero contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.

DOCUMENTAZIONE

La legge non prevede specifica documentazione e non indica strumenti e procedure a disposizione del datore di lavoro per accertare il possesso dei requisiti soggettivi del lavoratore, in particolare l'assenza durante tutta la precedente vita lavorativa di contratti a tempo indeterminato.

In attesa di uno strumento certo e a carattere nazionale, è opportuno che il lavoratore produca autocertificazione attestante l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e copia del Certificato Storico dei Movimenti e Scheda Anagrafico Professionale, rilasciati dal centro per l'impiego, aggiornati alla data di assunzione (o di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato o da apprendistato a qualificato a tempo indeterminato).

DOCUMENTAZIONE

L'autocertificazione non veritiera o l'incompletezza dei documenti rilasciati dal centro per l'impiego (al momento non esiste una banca dati nazionale), non libera il datore di lavoro dalla responsabilità di indebita fruizione dello sgravio contributivo in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi del lavoratore.

La stessa legge, art. 1 comma 801, prevede che l'ANPAL metta a disposizione dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, tra i quali la **Fondazione Consulenti per il Lavoro**, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio disoccupazione.

DOCUMENTAZIONE

~~La Fondazione Studi CdL comunica che l'Inps sta implementando~~
L'Inps ha messo a disposizione una *utility* per le aziende e loro intermediari che, partendo dal codice fiscale del lavoratore, restituirà l'informazione sul tipo di rapporto di lavoro instaurato nel tempo e sui mesi di sgravio eventualmente già usufruiti.
(www.inps.it – Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato) ~~Tale implementazione, unitamente alla circolare esplicativa dell'Inps, è prevista per fine gennaio 2018 (Fondazione Studi circ. 3/2018).~~

L'Istituto fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo.

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

L'esonero contributivo è pari al **50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione delle seguenti contribuzioni:

- premi e contributi dovuti all'Inail (espressamente esclusi dall'art. 1 co. 100 L. 205/2017)
- contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps (esclusione prevista dal co. 756 ultimo periodo legge 296/2006)
- contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali o al fondo integrazione salariale (artt. 26÷29 D.Lgs. 148/2015, esclusione prevista dall'art. 33 co. 4 stesso decreto) **nonché al fondo di solidarietà territoriale intersettoriale delle province autonome Trento e Bolzano (art. 40 D.Lgs. 148/2015)**

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

~~Occorre attendere i chiarimenti Inps relativamente all'esclusione di ulteriori contribuzioni carico ditta.~~

~~In passato, con identica formulazione adoperata dal Legislatore per l'esonero biennale, l'Inps aveva escluso i seguenti contributi (circ. 57/2016):~~ **Confermata l'esclusione delle contribuzioni**

- contributo di finanziamento fondi interprofessionali (0,30%)
- contributo per la garanzia del finanziamento Qu.I.R.
- contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria ex legge 166/1991
- contributi di solidarietà lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

Il contributo aggiuntivo IVS 0,5% (art. 3 co. 15 legge 297/1982) è soggetto all'esonero triennale; di conseguenza la corrispondente ritenuta a carico del lavoratore operata sul TFR dovrà essere rapportata alla quota non agevolata.

L'esonero contributivo si applica sulla contribuzione effettivamente dovuta, pertanto al netto delle misure compensative per TFR previdenza complementare, tesoreria, Quir.

In caso di trasformazione di contratti a termine ovvero di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza, è confermato il recupero dell'aliquota aggiuntiva 1,40% (art. 2 co. 30 legge 92/2012).

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta per la somministrazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo agevolato può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità.

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

La durata dell'esonero contributivo è fissata in **TRENTASEI MESI**.

L'esonero contributivo non può superare la misura massima di € **3.000,00 su base annua**, riparametrato ed applicato su base mensile. **Massimo € 250 mese (non prevista la possibilità di conguaglio del residuo esonero non fruito in mesi precedenti). Per rapporti instaurati o risolti nel mese, esonero giornaliero € 8,06.**

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, fatta eccezione per le agevolazioni previste dal comma 893 per le regioni del meridione.

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

L'esonero **non** è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (art. 4 commi 8-11 legge 92/2012). E' possibile fruire dell'incentivo legge 92/2012 per rapporto a tempo determinato e poi dell'esonero legge 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione

- dei lavoratori disabili art. 13 legge 68/1999 (quest'ultimo soggetto ad incremento occupazionale)
- di beneficiari del trattamento Nاسpi, art. 2 co. 10bis legge 92/2012, pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo residuo (questa agevolazione è soggetta a *de minimis*).

L'esonero contributivo **non** può essere applicato nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in paesi extra UE non convenzionati, assicurati in base alla legge 398/1987 che prevede specifiche agevolazioni contributive (cfr. circ. 236/1994 con riferimento alle agevolazioni mobilità).

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

L'esonero contributivo del 50% si applica per un periodo massimo di **dodici mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **€ 3.000,00** su base annua, anche nei casi di **prosecuzione**, successiva al 31.12.2017, **del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato**, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. L'esonero è applicato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla trasformazione del rapporto, cioè a decorrere dal primo mese successivo la scadenza del beneficio contributivo ex art. 47 co. 7 D.Lgs. 81/2015 (dalla trasformazione del rapporto 12 mesi di contribuzione come apprendista, dal 13° al 24° mese esonero contributivo).

SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

La fruizione dell'esonero contributivo nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato **non** è soggetta alle disposizioni di cui ai commi

- 103: fruizione da parte di altro datore di lavoro del residuo periodo di esonero in caso di nuova assunzione
- 104: il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti **GMO** o collettivi nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva
- 105: revoca dell'esonero e recupero del beneficio già fruito (licenziamento nei sei mesi successivi)

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - RIEPILOGO

- assunzione con contratto di apprendistato: non spetta l'esonero per tutto il periodo di apprendistato
- prosecuzione del rapporto, successiva al 31.12.2017, da parte dello stesso d.d.l. al termine del periodo formativo: valutati i requisiti soggettivi alla data della qualificazione (età inferiore a 30 anni e nessun rapporto a tempo indeterminato precedente), spetta l'esonero a decorrere dal 13° mese successivo
- prosecuzione del rapporto da parte dello stesso d.d.l. nel corso del 2017 e scadenza del periodo agevolato ex art. 7 co. 7 D.Lgs. 81/2015 nel corso del 2018: non spetta l'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con lo stesso d.d.l. risolti nel corso del periodo formativo o al termine dello stesso: ~~non~~ spetta l'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. risolti alla conclusione del periodo formativo: la legge li definisce non ostativi al riconoscimento dell'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. risolti nel corso del periodo formativo: ~~considerata la formulazione della disposizione normativa cautelativamente attendere chiarimenti~~ **spetta l'esonero**
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. proseguiti al termine del periodo formativo: sono rapporti a tempo indeterminato, non spetta l'esonero

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'esonero contributivo è elevato al 100%, fermi restando gli altri requisiti e disposizioni, in caso di assunzione entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio di:

studenti che, in precedenza, hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno la 30% delle ore di alternanza

studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D.Lgs. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione (art. 45 D.Lgs. 81/2015).

La norma (comma 113) abroga, per le assunzioni effettuate dal 01.01.2018, le agevolazioni contributive ex art. 1 commi 308-309-310 legge 232/2016 (il valore era di € 3.250,00 per anno).

COOPERATIVE SOCIALI

Alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, decorrenti dal 01.01.2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 01.01.2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro limiti di spesa specifici un contributo a riduzione o sgravio della contribuzione previdenziale obbligatoria. Entro 60 gg dovrà essere emanato Decreto Interministeriale Lavoro-Interno per la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi.

INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD (ART. 1 COMMA 893)

Limitatamente all'anno 2018 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i PON (programmi operativi nazionali) e i POC (programmi operativi complementari), nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, potranno prevedere misure per favorire **l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.**

INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD (ART. 1 COMMA 893)

L'esonero contributivo può essere incrementato, dalla misura generale del 50%, **fino al 100%** nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1 co. 118 legge 190/2014 (€ 8.060,00).

~~Per l'applicazione occorrerà attendere l'atto regolamentare di tale agevolazione.~~

Decreto direttoriale ANPAL n. 2 del 02.01.2018 pubblicato il 26.01.2018 disciplina l'incentivo Occupazione Mezzogiorno.
Circolare Inps n. 49 del 19.03.2018.

SGRAVIO – ESPOSIZIONE UNIEMENS

Nella circ. 40/2018 sono riportate le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens, a partire dal flusso competenza marzo 2018. Gli arretrati di genn/febb 2018 sono conguagliabili esclusivamente nei flussi marzo-aprile-maggio 2018.

Non è prevista l'attribuzione di un codice autorizzazione azienda.

Circ. 40 punto 11 – Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens:

- esonero pari al 50% per l'assunzione di giovani (TipolIncentivo «GECO» - dm10 cod. L472 esonero mese corrente, cod. L473 esonero arretrati genn/febb 2018)
- esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (TipolIncentivo «GAPP» – dm10 cod. L474 esonero mese corrente, cod. L475 esonero arretrati genn/febb 2018)
- esonero per assunzioni e trasformazioni tempo indeterminato giovani in alternanza scuola-lavoro o apprendistato tipo 1 e tipo 3 (TipolIncentivo «GALT» - dm10 cod. L476 esonero mese corrente, cod. L477 esonero arretrati genn/febb 2018)



SGRAVIO CONTRIBUTI ASSUNZIONE GIOVANI

GRAZIE